

Allegato "B" al rep.n.25007/14178

S T A T U T O

Articolo 1 - Denominazione

È costituita un'associazione con personalità giuridica denominata

Centro per un Appropriato Sviluppo Tecnologico ONG - ETS

o, in abbreviato **CAST ONG - ETS** in qualsiasi forma grafica indicata.

L'associazione è un'organizzazione non governativa (ONG) iscritta all'elenco delle Organizzazioni della Società Civile dell'Agenzia Italia per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) con Decreto n. 2016/337/000146/3 del 4 aprile 2016.

CAST ONG è un Ente del Terzo Settore, si ispira e applica i principi del terzo settore e viene regolato dalle disposizioni del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).

Articolo 2 - Sede

La associazione ha sede nel Comune di Laveno Mombello.

Il trasferimento dell'indirizzo della sede nell'ambito del Comune, così come l'apertura di sezioni staccate, anche in altri Comuni, è competenza del Consiglio Direttivo, mentre l'istituzione di sedi secondarie compete all'Assemblea.

Articolo 3 - Durata

L'associazione ha durata illimitata.

Articolo 4 - Scopo

L'associazione è apartitica, aconfessionale, non ha fini di lucro neppure indiretto e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

L'associazione opera in Europa e nei paesi a economia emergente nella lotta alla povertà, alle disuguaglianze e all'esclusione sociale e nella diffusione della cultura della sostenibilità, promuovendo stili di vita, produzione e consumo in linea con l'Agenda 2030 o successivi provvedimenti.

Scopi del "Centro per un Appropriato Sviluppo Tecnologico ONG - ETS" sono:

a) contribuire allo sviluppo umano, sociale, culturale, tecnologico ed economico delle persone svantaggiate, seguendo i principi di autodeterminazione, non violenza, inclusione sociale ed equità di genere;

b) promuovere la cultura della sostenibilità, con particolare attenzione all'applicazione delle tecnologie appropriate, alla promozione delle energie da fonti rinnovabili, alla circolarità dei processi produttivi;

c) promuovere la cultura della pace, costruendo legami internazionali tra persone e culture diverse, attraverso i principi della cooperazione e della solidarietà;

d) promuovere l'educazione alla cittadinanza globale, l'educazione allo sviluppo sostenibile, la partecipazione civica nei processi democratici.

Articolo 5 - Attività

CAST ONG ETS per il raggiungimento delle proprie finalità può svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del DL 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) lettere:

- d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;
- r) integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

La associazione, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, potrà quindi, a titolo indicativo e non esaustivo:

a) elaborare e realizzare progetti di cooperazione allo sviluppo, di aiuto umanitario, di educazione, formazione e ricerca;

b) realizzare attività di educazione alla cittadinanza globale, di educazione allo sviluppo sostenibile, di educazione interculturale, di promozione della solidarietà e del volontariato, di promozione della lettura;

c) ideare e realizzare attività per e insieme alle persone migranti e alle loro associazioni promuovendo il protagonismo, l'auto-organizzazione e la partecipazione alla vita civica in tutti i suoi aspetti da parte delle persone di origine straniera, con progetti e interventi in Italia e nei paesi di origine;

d) realizzare, o contribuire ad attività di ricerca nel campo delle tecnologie appropriate per la trasformazione dei prodotti agrico-

li, l'approvvigionamento idrico, la produzione di energia da fonti rinnovabili, l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali;

e) realizzare attività educative e di sensibilizzazione rivolte alle scuole, ai giovani, a volontari e cooperanti, alla società civile per promuovere stili di vita sostenibili, la partecipazione civica, l'inclusione e la solidarietà sociale;

f) realizzare attività culturali a finalità educativa e di sensibilizzazione sui temi dello sviluppo sostenibile, attività di promozione della lettura e dell'espressione artistica in particolare coinvolgendo i giovani;

g) realizzare attività volte a sostenere il commercio equo e solidale, il turismo sostenibile e responsabile e la finanza etica, visti come strumenti per il raggiungimento di uno sviluppo umano sostenibile e come alternativa concreta ai modelli di produzione e consumo tradizionali;

h) curare la realizzazione, edizione e diffusione di pubblicazioni, materiali didattici, opuscoli e audiovisivi e svolgere attività di comunicazione in genere;

i) prestare la propria opera e collaborare con enti e organizzazioni nazionali e internazionali pubblici e privati, associazioni, fondazioni, enti del terzo settore, istituti di ricerca e università aventi finalità simili a quelli dell'associazione;

j) compiere tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione sia in Italia che all'estero ritenute necessarie al conseguimento delle finalità dell'associazione, salvaguardando

sempre l'indennità del patrimonio.

È consentito lo svolgimento anche di attività diverse rispetto a quelle istituzionali, purché tali attività siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 6 del codice del Terzo settore.

L'associazione può infine porre in essere raccolte fondi e, in generale, tutte le iniziative volte a finanziare la propria attività di interesse generale, ivi comprese, a titolo esemplificativo, la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, iscritti in un apposito registro se svolgono la loro attività in modo non occasionale. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Articolo 6 - Associati

Gli associati sono coloro che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle at-

tività che ne sono l'esplicazione.

Sono associati i fondatori dell'associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengano ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'organo amministrativo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri dell'associazione, previa richiesta motivata all'organo competente con un preavviso di 15 (quindici) giorni.

Articolo 7 - Ammissione degli associati

Potranno essere associati coloro la cui domanda di ammissione verrà accettata dal consiglio di amministrazione e che verseranno, all'atto della ammissione, la quota associativa.

La ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Gli amministratori devono motivare l'eventuale rigetto della domanda entro sessanta giorni e darne comunicazione agli interessati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere entro sessanta giorni che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

Articolo 8 - Recesso ed esclusione degli associati

Gli associati cessano di far parte dell'associazione nei seguenti casi:

1. recesso dell'associato comunicato per iscritto al presidente del consiglio di amministrazione;
2. morosità protrattasi per oltre un mese dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
3. scioglimento dell'associazione;
4. morte dell'associato;
5. esclusione. La esclusione potrà essere disposta dal consiglio di amministrazione nei confronti dell'associato che:
 - a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione;
 - b) svolga attività contrarie all'interesse dell'associazione.

L'associato receduto, decaduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote versate né hanno diritto al rimborso delle quote versate gli eredi dell'associato in caso di morte di questi.

Articolo 9 - Organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono:

1. l'assemblea degli associati;
2. il consiglio di amministrazione;
3. il presidente ed il vicepresidente;
4. l'organo di controllo/revisore legale dei conti.

Articolo 10 -Assemblea degli associati

i. Funzioni

L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'associazione. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti e dissenzienti.

L'assemblea:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, ove previsto, il soggetto incaricato della revisione dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto.

ii. Convocazione

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo presso la sede dell'associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il consiglio di amministrazione ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'associazione.

iii. Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un

ente del Terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

Il voto si esercita in modo palese.

iv. Svolgimento

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del consiglio di amministrazione o, in assenza anche di questo, dall'associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal presidente dell'assemblea, ovvero ad un notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il consiglio di amministrazione ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'assemblea.

Il presidente dell'assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il presidente dell'assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione neces-

saria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal consiglio di amministrazione, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il presidente ed il verbalizzante, salvo differenti norme di legge.

v. Maggioranze

L'assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'assemblea delibera con il voto favore-

vole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il consiglio di amministrazione non hanno diritto di voto.

Articolo 11 - Consiglio di amministrazione

i. Funzioni

È l'organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione.

Spetta al consiglio di amministrazione di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'assemblea degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'associazione, fra i quali acquistare o alienare

beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la pubblica amministrazione;

- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;

- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;

- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;

- consentire la partecipazione dell'associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;

- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;

- promuovere e organizzare gli eventi associativi;

- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.

Il consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

ii. Composizione

Il consiglio di amministrazione si compone di un numero di

membri variabile da 5 (cinque) a 9 (nove) determinato dall'assemblea in sede di nomina. I componenti il consiglio di amministrazione sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

I componenti il consiglio di amministrazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.

Dalla funzione di componente il consiglio di amministrazione si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il consiglio di amministrazione nomina al suo interno il presidente, eventualmente un Vicepresidente, un Segretario Generale, un Tesoriere.

In caso di dimissioni, decadenza o revoca di un componente del Consiglio di Amministrazione, subentra il primo dei non eletti; in mancanza, alla sostituzione provvederà la prima assemblea degli Associati. I consiglieri subentrati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso.

Qualora venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, deve essere convocata l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio direttivo.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

iii. Funzionamento

Il consiglio di amministrazione si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del consiglio di amministrazione hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'organo di controllo.

Il consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'organo di controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti.

Le riunioni del consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricor-

rano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al presidente del consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il presidente ed il verbalizzante, salvo differenti norme di legge.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del consiglio.

iv. Doveri dell'ufficio

I componenti il consiglio di amministrazione sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il consiglio di amministrazione devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il consiglio di amministrazione rispondono nei confronti dell'associazione, dei creditori dell'associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del Codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

Articolo 12 - Presidente e Vicepresidente

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente.

Presidente e vicepresidente sono eletti all'interno del consiglio di amministrazione, durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Articolo 13 - Organo di controllo

i. Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto oppor-

tuno, l'assemblea nomina un organo di controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'associazione e sul suo concreto funzionamento.

Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'organo di controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

ii. Composizione

Se collegiale, l'organo di controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'organo di controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'organo di controllo non può coincidere con quella del consiglio di amministrazione; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra-triennale.

Ai componenti l'organo di controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'organo di controllo è incompatibile con quella di componente il consiglio di amministrazione.

Articolo 14 - Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'organo di controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 15 - Assenza di scopo di lucro - Destinazione del patrimonio

i. La associazione non persegue scopo di lucro.

ii. Il patrimonio della associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

iii. Le risorse a disposizione dell'Associazione saranno impiegate per il funzionamento della stessa e per la realizzazione dei suoi scopi, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali previste dallo statuto e di

quelle a esse direttamente connesse.

È fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio, vincolato al perseguimento degli scopi statutari, che deve essere gestito in modo coerente con la natura dell'Associazione, quale Ente senza scopo di lucro.

L'amministrazione del patrimonio è svolta con criteri di prudenza, efficacia ed efficienza.

Articolo 16 - Patrimonio

Per il perseguimento dei fini statutari e per garantire il funzionamento, l'Associazione dispone di un patrimonio indivisibile e indisponibile, costituito da liquidità e attività finanziarie, ovvero da beni mobili e immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ente, nonché eventuali erogazioni, donazioni e lasciti pervenuti, nonché eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

Il patrimonio minimo dell'associazione è determinato in euro 15.000,00 (quindicimila virgola zerozero).

Costituisce patrimonio disponibile ogni altra attività patrimoniale dell'Associazione.

Le risorse economiche e il patrimonio dell'Associazione, utilizzabili unicamente per l'esercizio delle sue attività statutarie, sono costituite da:

- quote associative;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finaliz-

zati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

- donazioni e lasciti testamentari;

- rendite patrimoniali;

- rimborsi derivanti da convenzioni;

- attività di raccolta fondi nonché attività diverse di cui all'art. 6 del Dlgs. 117/2017.

In conformità all'art.33 del d.lgs. 117/2017, per l'attività di interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale, nei limiti di cui all'art. 6 del medesimo decreto.

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' fatto divieto di dividere, anche in forma indiretta, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 17 - Bilancio

i. L'esercizio associativo è annuale e si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio

di Amministrazione deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione di missione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

ii. Ricorrendo le condizioni di legge, il Consiglio di Amministrazione deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio di Amministrazione, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Articolo 18 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di scioglimento o estinzione della associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di

cui all'articolo 45 comma 1 del Codice del terzo settore, con deliberazione dell'organo competente ad altri enti del Terzo settore operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità secondo le disposizioni statutarie o dall'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salva diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Articolo 19 - Norme finali

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e, per quanto da esso non previsto ed in quanto compatibili, dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e dalle norme di legge vigenti in materia, nonché dalla legge 11 agosto 2014 n. 125.

FIRMATO: ERNESTO TEGA

FIRMATO: ENRICO MARIA SIRONI NOTAIO.